



CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO
ORDINANZA N. 101/2011

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio, sottoscritto,

CONSIDERATO che, si è verificato il crollo di un consistente quantitativo di materiale roccioso dal costone che separa il tratto di mare antistante la spiaggia delle "Ghiaie" e la località "Cala dei Frati", nel comune di Portoferraio;

VISTA la nota s.n. del 23.08.2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;

VISTA la nota s.n. del 24.08.2011 del Comune della Città di Portoferraio

RITENUTO opportuno, in considerazione di eventuali ulteriori pericoli di crollo, dettare norme volte a garantire la sicurezza della navigazione nel tratto di mare antistante il tratto di costa in parola;

VISTO gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo antistante il costone roccioso che separa il tratto di mare antistante la spiaggia delle "Ghiaie" e la località "Cala dei Frati" e precisamente nel punto avente le seguenti coordinate geografiche (*datum*: WGS 84):

- Lat. 42°49,390' N – Long. 010°16,794' E

vi è un potenziale pericolo per la sicurezza della fascia costiera e della navigazione in genere, rappresentato dal rischio di caduta massi dal sovrastante costone a picco:

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, nella zona di mare avente un raggio di 100 metri dal punto di cui al rende noto sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea.

Articolo 2


La presenta Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi del decreto Legislativo n° 171/2005 del 18/07/05 e dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione ai Comuni interessati ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/portoferraio.

Portoferraio, li 24/08/11

P. IL COMANDANTE
C.F.(CP) Antonio CATINO *to*
IL COMANDANTE IN IIIA
C.F.(CP) Guardia BONAGUIDI



ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, nella zona di mare avente un raggio di 100 metri dal punto di cui si rende nota sono vietate la navigazione, la sosta, l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquee.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca danno e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi del decreto Legislativo n° 171/2005 del 16/07/05 e dell'articolo 1213 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione ai Comuni interessati ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guestcostiera.it/portoferraio.

Portoferraio, il 24/08/11

P. IL COMANDANTE
 G.F. (CPL) Antonio CATINO
 IL COMANDANTE
 Carlo G. ...